



SENT N° 129/2019
del 23/5/2019
N° 58/2017 R.G.
Rep. N° 1
Depositato il 31/7/19
Pubblicata il 31/7/19

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Dott. Avv. Lorenzo Caruso, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa iscritta al n° 58 del ruolo contenzioso dell'anno 2017 promossa da:

(omissis)

con l'Avv. (omissis)

- opponente -

contro

COMUNE DI MONTOPOLI V.NO

Con l'Avv. (omissis)

- resistente -

avente per oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/11, depositato in cancelleria il 02/02/17, il Sig.

(omissis) - (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv.

proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 123 del 23/12/16 del COMUNE DI

MONTOPOLI V.NO, notificata il 04/01/17 e recante il pagamento della sanzione

pecuniaria di € 2.500,00 (oltre alle spese di notificazione), in conseguenza del

verbale di accertamento n° del 19/05/16 per asserita violazione dell'art. 43

L.R.T. 28/2005, sanzionata ex art. 103/1° com. stessa legge, per aver dato inizio

ad un'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella propria abitazione

sotto forma di "home restaurant" senza aver presentato comunicazione di

COPIA
NOTIFICA

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. A. BIANCHI & ASSOCIATI
AVV. M. PARRINI
Piazza della Libertà, 18 - Montebelluna (TV)
Tel. e Fax 0422 788011 e 121
E-mail: A.V.A. 0422788011

segnalazione certificata inizio attività (SCIA) all'ufficio Suap del Comune di Montepoli V.no.

A sostegno del ricorso l'opponente deduceva l'infondatezza dell'ordinanza opposta per l'insussistenza di alcun obbligo giuridico di presentare alcuna denuncia di inizio attività per detta tipologia di somministrazione.

Essendo stato il ricorso tempestivamente proposto, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti del 27/04/17, allorché si costituiva in giudizio il Comune resistente col deposito di memoria difensiva e controdeduzioni, nelle quali contestava gli assunti attorei, insistendo nella reiezione del ricorso.

La causa era istruita con l'audizione dei testi (omissis) (omissis)


(omissis) (all'udienza del 31/10/17) e, all'esito, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 22/11/18 per la precisazione delle conclusioni, finché, assegnata medio tempore a nuovo magistrato per la cessazione dalle funzioni del precedente assegnatario, all'udienza del 23/05/19 è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da rispettivi atti introduttivi.

Motivi della decisione


L'opposizione è fondata e deve quindi essere accolta, seppure nei limiti e con le precisazioni di cui *infra*.

Non residua alcun dubbio, infatti, che, a fronte dei motivi di ricorso (sostanzialmente da ricondurre alla inconfigurabilità - di un'attività somministrazione di alimenti e bevande al pubblico), non sia stata raggiunta in giudizio prova adeguata dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria della P.A., il cui *onus probandi* gravava indubbiamente sullo stesso Comune resistente.





Infatti, il requisito da cui si vuole inferire tale natura dell'attività svolta dal ricorrente è la pubblicizzazione in rete di un c.d. "home restaurant" presso la propria abitazione. Ma tale elemento, in quanto tale, non può ritenersi dirimente e, soprattutto, non appare idoneo a qualificare un'attività aperta al pubblico -piuttosto che di natura privata, implicante, quindi, la necessità di una denuncia inizio attività al competente ufficio comunale, la cui omissione è stata contestata, appunto, ai sensi dell'art. 43 L. R.T. 28/2005. D'altro canto, è nella stessa comparsa di risposta del COMUNE DI MONTOPOLI V.NO che si legge che ad oggi alcuna norma disciplini la materia e che il fondamento dell'ingiunzione opposta si basa su una mera interpretazione del Mise (risoluzione n. 50481 del 10/04/15 -doc. 2 di parte resistente), che, in quanto tale, però, non può avere carattere cogente nè forza normativa. E, per di più, nella stessa citata Risoluzione la presentazione della SCIA è limitata al solo caso di attività di home restaurant svolta "in zone tutelate", mentre alcuna prova è stata dedotta -e tantomeno- raggiunta dal Comune resistente che quella di Montopoli V.no lo sia.



Per quanto precede, quindi, il ricorso sul punto deve essere accolto e l'ordinanza-ingiunzione sindacale opposta annullata, considerata l'inesistenza di alcuna norma di diritto positivo che imponga la condotta omissiva censurata con l'ordinanza-ingiunzione opposta.

L'accoglimento di tale motivo di opposizione assorbe i restanti, da ritenersi ad ogni effetto superati dalla ridetta illegittimità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di San Miniato, definitivamente pronunciando, accoglie il



ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta (n° 123 del 23/12/16 del COMUNE DI MONTOPOLI V.NO).

Condanna il Comune di Montopoli V.no al pagamento delle spese di lite del ricorrente che, in mancanza di notula, liquida in complessivi € 325,00, di cui € 125,00 per ebori, oltre spese generali (15%) Iva e Cap come per legge.

San Miniato, li 23/05/19.

IL GIUDICE DI PACE

(Dott. Avv. Lorenzo Caruso)

~~CAPODINNO IN CANCELLERIA IL 31 LUG. 2019~~

L'Operatore Giudiziario
Marta Rosetta Nardiello

